

Progetto di legge “Modifiche al Decreto - Legge 26 ottobre 2009 n. 148”

Art. 1

L'art. 1 del Decreto – Legge del 26 ottobre 2009 n. 148 è così modificato:

“Art. 1

(Definizione di “Istituto di vigilanza privata” e di “Istituto di investigazione privata”)

Nel presente decreto-legge:

- per “Istituto di vigilanza privata” si intende l’impresa che in forma individuale od organizzata eserciti un’attività avente per scopo:
 - a) la sorveglianza umana o la sorveglianza attraverso sistemi elettronici di sicurezza o la vigilanza di beni mobili o immobili nonché la sicurezza delle persone che si trovano all’interno di detti immobili;
 - b) il trasporto e sorveglianza, sino all’effettiva consegna, di gioielli, denaro e metalli preziosi;
 - c) la custodia in appositi caveau di denaro, metalli e pietre preziose, oggetti di valore storico e/o artistico.

- per “Istituto di investigazione privata” si intende l’impresa che in forma individuale od organizzata eserciti un’attività avente per scopo:
 - a) l’acquisizione, anche senza dichiarare la propria funzione o rivelare l’oggetto del proprio incarico, di informazioni o dati per conto di privati;

- per “Guardia Giurata” si intende una persona fisica iscritta nel Registro delle Guardie Giurate istituito presso il Comando della Gendarmeria.

- per “Investigatore Autorizzato” si intende una persona fisica iscritta nel Registro degli Investigatori Autorizzati istituito presso il Comando della Gendarmeria.

- **per “Dipendenti” si intendono le “Guardie Giurate” o gli “Investigatori Autorizzati” ad eccezione del punto 4, comma primo degli artt. 2 e 3 per cui l’accezione rimane generica.**

Art. 2

Il comma 1° dell’art. 2 del Decreto – Legge del 26 ottobre 2009 n. 148 è così modificato:

“Art. 2

(Requisiti e condizioni previsti per gli Istituti di vigilanza privata)

Può essere titolare di una licenza avente ad oggetto l’esercizio di un’attività di vigilanza solo chi è in possesso dei seguenti requisiti:

1. non avere in corso procedimenti penali e non essere stato soggetto a condanne penali per reati dolosi;
2. non esercitare l’attività di investigazione privata;
3. non avere un comportamento o avere compiuto degli atti contrari all’onore, alla morale ovvero tali da recare pregiudizio alla sicurezza di persone o di beni e all’immagine del ruolo della Guardia Giurata;
4. non essere dipendente, collaboratore, socio o amministratore di enti e/o società pubbliche o a partecipazione pubblica sammarinesi o esteri.

Art. 3

Il comma 1° dell'art. 6 del Decreto – Legge del 26 ottobre 2009 n. 148 è così modificato:

“Art. 6

(Obblighi operativi per gli Istituti di vigilanza privata)

Gli Istituti di vigilanza privata devono svolgere la propria attività esclusivamente a mezzo di Guardie Giurate assunte in qualità di dipendenti da reperirsi tra le persone iscritte nel Registro delle Guardie Giurate, avendo la possibilità di avvalersi, per aumenti temporanei di lavoro e per carichi improvvisi e non prevedibili, di **personale a contratto di collaborazione coordinata e continuativa come previsto dall'art. 18 della Legge 29 settembre 2005 n. 131**, sempre e comunque da reperirsi tra le persone iscritte nel Registro delle Guardie Giurate.

Art. 4

L'art. 8 del Decreto – Legge del 26 ottobre 2009 n. 148 è così modificato:

Art. 8

(Controlli sugli Istituti di vigilanza privata e sugli Istituti di investigazione privata)

I datori di lavoro delle Guardie Giurate e degli Investigatori autorizzati devono tenere un apposito registro su cui annotare ogni tipo di attività da loro svolta e presentarlo ogni tre mesi presso il Comando della Gendarmeria per l'apposizione del visto del Comandante. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nella tenuta del registro, il Comandante della Gendarmeria comminerà al titolare o all'amministratore dell'Istituto di vigilanza privata, una multa per un importo minimo di € 100,00 ed uno massimo di €2000,00.

Nel registro tenuto dagli Istituti di investigazione privata, all'atto della commissione di ciascuna investigazione, dovranno annotarsi i dati anagrafici del committente, l'oggetto della commissione e l'attività che si andrà ad effettuare, nonché la data finale di chiusura dell'investigazione.

I sottoufficiali dei Corpi di Polizia, nell'ambito delle proprie attività, possono richiedere la visione dei registri in qualsiasi momento, anche presso la sede del datore di lavoro delle Guardie Giurate, e in qualsiasi orario. I sottoufficiali operanti dovranno relazionare e giustificare preventivamente ai Comandanti del Corpo di appartenenza il motivo e le circostanze di tali verifiche.

Gli Istituti di vigilanza privata sono obbligati alla tenuta di un brogliaccio a compilazione giornaliera, con trascrizione anticipata all'esecuzione dei servizi, su cui dovranno annotare gli orari e le tipologie dei servizi svolti da tutti i dipendenti o collaboratori anche saltuari. Il brogliaccio sarà esigibile dal personale della Gendarmeria in qualsiasi momento, anche e direttamente all'interno della sede dell'Istituto di vigilanza privata.

La Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico trasmetterà tempestivamente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e al Comando della Gendarmeria ogni variazione dei soci e degli organi sociali degli Istituti di vigilanza privata e di investigazione privata, al fine di eseguire i controlli relativi alla rispondenza dei requisiti richiesti per chi assume tali ruoli.

A tal fine gli Amministratori degli Istituti di Vigilanza e degli Istituti di Investigazione devono depositare presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio l'elenco dei soci mediante attestato notarile relativo al libro soci ogni qualvolta si verificano variazioni dei soci e/o degli organi sociali e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno pena la sospensione immediata della licenza da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. La licenza verrà riattivata solo 30 gg dopo l'avvenuto deposito del suddetto elenco dei soci.

Il Comando Gendarmeria eseguirà, ogni anno, la verifica della permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto-legge richiesti in capo ai titolari, agli amministratori, ai soci e ai dipendenti rispettivamente degli Istituti di vigilanza e degli Istituti di investigazione privata. L'esito di tali accertamenti dovrà essere comunicato all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che in caso costati il venire meno dei requisiti suddetti dovrà provvedere a sospendere la licenza.

Il Comando della Gendarmeria potrà chiedere agli Istituti di vigilanza privata di concorrere, in forma gerarchicamente subordinata, a tutte le operazioni di polizia concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica, ivi compresi la lotta alla criminalità organizzata e il controllo del territorio in presenza di fatti o atti costituenti reato quando ci si trovi in flagranza di reato.

Gli Istituti di vigilanza privata possono essere altresì chiamati a concorrere nelle operazioni di protezione civile e in occasione di disastri.

La qualifica di pubblico ufficiale nonché quella di agente di polizia giudiziaria sono estese alle Guardie Giurate impiegate in tali servizi, per tutta la durata della collaborazione.

Tale collaborazione è a titolo gratuito quando occasionale e non preventivabile. Negli altri casi verrà liquidata, quantificando la prestazione d'opera in base a un listino annuale, preventivamente comunicato e approvato dall'organo pubblico preposto alla corresponsione delle prestazioni.

Se nello svolgimento delle loro attività di controllo del territorio i sottoufficiali dei corpi di polizia riscontrino da parte di un soggetto l'esercizio abusivo dell'attività di vigilanza o di investigazione, gli commineranno una multa di € 1000,00 e procederanno al sequestro degli strumenti e dei veicoli eventualmente impiegati durante l'attività di vigilanza o di investigazione.